



**Politecnico
di Torino**

**REGOLAMENTO
DEL POLITECNICO DI TORINO
RELATIVO ALLA
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE**

**Emanato con D.R. 1453 del 23 dicembre 2024
In vigore dal 23 dicembre 2024**

PARTE I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento del Politecnico di Torino relativo alla proprietà industriale e intellettuale le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito attribuito loro:
- (a) **"Altro/i Diritto/i di Proprietà Industriale e Intellettuale"**: indica congiuntamente (i) i Marchi e (ii) l'insieme dei Diritti di Proprietà Intellettuale diversi dai Programmi per Elaboratore, dalle Banche di Dati e dalle Opere del Disegno Industriale;
 - (b) **"Attività"**: indica l'attività svolta dall'Autore/dagli Autori e finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione e/o al trasferimento tecnologico, avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio del Politecnico medesimo o, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate o con il coordinamento di soggetti riferibili al Politecnico. Sono da considerarsi "Attività" anche quelle sopra elencate, quando svolte dall'Autore/dagli Autori a favore di una società spin-off del Politecnico, su autorizzazione dell'Ateneo. In questo ultimo caso, con riferimento al regime della titolarità dei Risultati e degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, si rinvia a quanto previsto nel Regolamento Spin Off e Start Up del Politecnico di Torino;
 - (c) **"Autore/i"** (oppure, in alternativa, **"Inventore/i"**): indica tutti coloro, che, nell'espletamento delle proprie mansioni, dei propri compiti e delle proprie attività, svolgono – a qualsivoglia titolo, sia come dipendenti sia come non dipendenti – Attività e ai quali spetta il diritto morale di essere riconosciuti autori dei Risultati della Ricerca, nonché degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale dai medesimi conseguiti. A tal fine, il termine comprende (i) i dipendenti del Politecnico (ossia lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato che determinato) investiti, all'interno dell'Ateneo, di mansioni relative all'insegnamento e/o alla ricerca, quali i professori ordinari e straordinari, i professori associati e i ricercatori universitari, nonché tutto il personale tecnico che sia di supporto all'insegnamento e alla ricerca, con mansioni non puramente esecutive; e (ii) gli interni non dipendenti, ossia gli addetti pro- tempore allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, quali, a titolo meramente esemplificativo, i docenti non dipendenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i tirocinanti (che svolgono il tirocinio all'interno del Politecnico), i contrattisti di ogni genere. Ai fini del presente Regolamento tra gli Autori sono compresi anche gli studenti, laddove coinvolti nelle Attività;
 - (d) **"Banche di Dati"**: indica le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, tutelati ai sensi degli artt. 2, 64-quinquies e segg. L. Aut. La tutela delle Banche di Dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto;
 - (e) **"Brevetto/i"**: indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle Invenzioni, sui Modelli di Utilità e sulle Nuove Varietà Vegetali. S'intendono, inoltre, i Brevetti previsti dalla legislazione nazionale (italiana o di ogni altro Stato del mondo), dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali;
 - (f) **"Commissione"** o **"Commissione Brevetti"**: indica la Commissione, la cui composizione, modalità operative e funzioni sono disciplinate infra nella Parte V del presente Regolamento;
 - (g) **"Diritto/i di Proprietà Industriale"**: indica, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale (C.P.I.), i marchi

- e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate e le nuove varietà vegetali;
- (h) **"Diritto/i di Proprietà Intellettuale"**: indica le opere dell'ingegno di carattere creativo, ivi inclusi i programmi per elaboratore e le banche di dati, così come disciplinate dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (L. Aut.). Ai fini del presente Regolamento sono espressamente esclusi gli elaborati, in qualsiasi tipo di forma, riconducibili ai sensi della L. Aut., nel novero delle opere letterarie, scientifiche e didattiche, quali – a mero titolo esemplificativo – le tesi di laurea, le tesi di dottorato, le pubblicazioni in genere, incluse le immagini/fotografie in esso presenti. Qualora il contenuto di detti elaborati sia proteggibile come Risultato per esso si applicheranno le previsioni di cui alla Parte II e alla Parte III del presente Regolamento;
- (i) **"Disegno/i e Modello/i"**: anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 C.P.I., indica l'aspetto, in termini di caratteristiche della forma, della struttura, delle linee, dei contorni, dei colori, dei materiali e dell'ornamento, di un prodotto intero o di una sua parte, dove per prodotto si intende un oggetto industriale o artigianale, eventualmente inclusi i componenti destinati all'assemblaggio per formare il prodotto complesso, gli imballaggi, i simboli grafici, i caratteri topografici e le presentazioni;
- (j) **"Inventore/i"**: vd. **"Autore"**;
- (k) **"Invenzione/i"**: indica ogni risultato utile derivante dall'Attività, che sia suscettibile di formare oggetto di brevetto per invenzione e la cui disciplina è contenuta nella Sezione IV del Codice della proprietà industriale;
- (l) **"Marchio/i"**: anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e segg. C.P.I., indica i segni distintivi atti a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa, o qualsivoglia altro soggetto giuridico, da quelli di diverso soggetto giuridico. Sono compresi tutti gli altri segni distintivi atti a distinguere le attività dei predetti soggetti, quali i nomi a dominio, la ditta, l'insegna, i marchi di fatto, ecc.;
- (m) **"Modello/i di Utilità"**: anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 82 C.P.I., indica la nuova forma di un prodotto industriale, che dà al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego;
- (n) **"Nuove Varietà Vegetali"**: anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 C.P.I., indica un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, a condizione che la pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della medesima specie;
- (o) **"Opera/e del Disegno Industriale"**: indica le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono al settore del disegno del carattere industriale e che, quando presentino di per sé di carattere creativo e valore artistico, sono tutelate dalla L. Aut.;
- (p) **"Politecnico"** (o, alternativamente, **"Ateneo"**): indica il Politecnico di Torino, istituito come Regio Politecnico di Torino con Legge 8 luglio 1906, n. 321 – Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 167 del 18 luglio 1906;
- (q) **"Programma/i per Elaboratore"**: indica i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore, tutelati ai sensi degli artt. 2, 64-bis e segg. L. Aut. Restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del

- programma stesso;
- (r) **“Registrazione/i”**: indica i titoli di proprietà industriale (e tutte le altre forme previste dal Codice della proprietà industriale) mediante i quali si acquistano i diritti sui Disegni e Modelli, sulle Topografie dei Prodotti a Semiconduttori, sui Marchi. Ai sensi del presente Regolamento s'intendono anche tutte le forme di acquisto di Diritti di Proprietà Intellettuale, anche ai sensi dell'art. 6 L. Aut. S'intendono, inoltre, le RegISTRAZIONI previste dalla legislazione nazionale (italiana o di ogni altro Stato del mondo), dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali;
 - (s) **“Regolamento”**: indica il presente regolamento del Politecnico di Torino relativo alla proprietà industriale ed intellettuale;
 - (t) **“Ricerca Finanziata”**: indica l'Attività finanziata, in tutto o in parte, da soggetti terzi, diversi dal Politecnico;
 - (u) **“Ricerca Istituzionale”**: indica tutta l'Attività diversa dalla Ricerca Finanziata;
 - (v) **“Risultato/i della Ricerca”** o, semplicemente, **“Risultato/i”**: indica congiuntamente (a) le Invenzioni, (b) i Modelli di Utilità; (c) i Disegni e Modelli; (d) le Topografie dei Prodotti a Semiconduttori; (e) i Segreti Commerciali; (f) le Nuove Varietà Vegetali; (g) i Programmi per Elaboratore; (h) le Banche di Dati; e (i) le Opere del Disegno Industriale;
 - (w) **“Segreto/i Commerciale/i”**: anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 C.P.I., indica le informazioni e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, che siano segrete, che abbiano valore economico, in quanto segrete, e che siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete;
 - (x) **“Topografia/e dei Prodotti a Semiconduttori”**: anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 87 C.P.I., per prodotto a semiconduttori s'intende ogni ritrovato, finito o intermedio, consistente in un insieme di materiali: (i) che comprende uno strato di materiale semiconduttore; (ii) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito; e (iii) che è destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica; lì dove per topografia di un prodotto a semiconduttori s'intende una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori, e in tale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione;
 - (y) **“Ufficio di Trasferimento Tecnologico”** o **“UTT”**: anche ai sensi dell'art. 65-bis C.P.I. indica la struttura avente il compito, internamente all'Ateneo, di gestire i Risultati e gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale e di promuoverne la valorizzazione, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese, e le cui funzioni e attività sono disciplinate infra nella Parte IV del presente Regolamento.

Articolo 2

Finalità dell'Ateneo

1. Il Politecnico, anche attraverso le attività poste in essere dall'Ufficio di Trasferimento Tecnologico, ha fra i suoi fini primari:
 - (a) promuovere la ricerca all'interno dell'Ateneo, anche in collegamento con imprese ed enti terzi;
 - (b) valorizzare i Risultati della Ricerca e, in genere, le innovazioni ottenute dall'Ateneo, attraverso la promozione di attività che conducano anche a un loro sfruttamento patrimoniale;

- (c) favorire la brevettazione, la registrazione e la tutela nelle altre forme previste dalla legge dei Risultati della Ricerca e, in genere, delle innovazioni ottenute dall'Ateneo;
- (d) favorire il trasferimento dei Risultati della Ricerca e, in genere, delle innovazioni dell'Ateneo nel mondo produttivo delle imprese, attraverso iniziative, attività e progetti, anche di carattere promozionale, nell'ambito dei quali il Politecnico gestisce tutti i rapporti contrattuali, ivi incluso quello relativo al trasferimento tecnologico;
- (e) far partecipare gli Autori alle utilità che possono derivare da tale valorizzazione.

Articolo 3

Oggetto della disciplina

1. Salvo che non sia diversamente disposto da specifiche norme legislative e/o contrattuali, il presente Regolamento si applica:
 - (a) ai Risultati della Ricerca conseguiti dagli Autori nel corso dell'Attività;
 - (b) agli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti dagli Autori nel corso dell'Attività.
2. Si considera conseguita durante l'esecuzione del rapporto contrattuale di impiego (a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione e/o altra attività di prestazione) l'innovazione o la creazione per la quale sia stato chiesto il Brevetto, la Registrazione o la tutela nelle altre forme previste dalla legge entro un anno da quando l'Autore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con il Politecnico.

PARTE II I RISULTATI DELLA RICERCA

Titolo I

Titolarità dei Risultati della Ricerca

Articolo 4

Diritti del Politecnico

1. Il Politecnico è titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dai Risultati conseguiti dagli Autori nel corso della Ricerca Istituzionale e della Ricerca Finanziata, fatto salvo il diritto morale di coloro che hanno conseguito il Risultato di esserne riconosciuti Autori.
2. Il Politecnico ha il pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere al più corretto sfruttamento patrimoniale dei Risultati, sia attraverso l'attuazione e lo sfruttamento patrimoniale in proprio sia attraverso il trasferimento o la concessione a terzi dei diritti dai medesimi derivanti, stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, l'ammontare dei relativi corrispettivi, nonché ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione dei Risultati.
3. Le facoltà di cui al comma 2 del presente articolo spettano al Politecnico anche sulle quote dei Risultati e dei relativi Brevetti e/o RegISTRAZIONI ottenuti dal Politecnico in collaborazione con altri soggetti.

Articolo 5

Diritti dell'Autore

1. All'Autore spetta il diritto di essere, in ogni caso, riconosciuto autore del Risultato conseguito nell'ambito dell'Attività e di essere, quindi, riconosciuto titolare dei relativi diritti morali. Conseguentemente, qualsivoglia contratto, convenzione e, in genere, accordo avente a oggetto i Risultati conseguiti dall'Autore deve contenere

un'apposita clausola sul diritto morale degli Autori. Detta clausola deve specificare espressamente che nella domanda di Brevetto o di Registrazione, come in tutta l'altra documentazione, sia indicata, oltre alla paternità morale, anche l'appartenenza dell'Autore al Politecnico.

2. Nel caso in cui i Risultati della Ricerca siano conseguiti attraverso il contributo di più Autori, i diritti da essi derivanti sono attribuiti a tutti i co-Autori sulla base del contributo inventivo dato da ciascuno al conseguimento del Risultato, così come dichiarato nell'Allegato A (Disclosure Form). Nel caso in cui i co-Autori nulla dichiarino sul punto, i diritti derivanti dai Risultati saranno attribuiti ai co-Autori in parti uguali. Tutti i diritti e gli obblighi che il presente Regolamento riferisce all'Autore sono da riferire a tutti gli Autori co-inventori in proporzione alle rispettive quote.

Titolo II

Procedura di brevettazione o registrazione

Articolo 6

Obblighi di riservatezza

1. All'Autore è fatto obbligo di improntare il proprio comportamento alla massima trasparenza durante l'Attività e con il dovuto scrupolo e rigore nella tutela degli interessi del Politecnico.
2. L'Autore, nell'interesse proprio e in quello del Politecnico, ha altresì l'obbligo di osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti, al fine di non recare danno agli eventuali diritti ad essi relativi e, in particolare, per preservare il requisito della novità o gli altri requisiti necessari per poter ottenere un Brevetto o una Registrazione valida.
3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, l'Autore, qualora reputi che i Risultati conseguiti possano essere brevettati o registrati, prima di effettuare qualsivoglia comunicazione (a mero titolo esemplificativo, pubblicazioni, convegni, colloqui, incontri, dibattiti, docenze) relativa all'Attività, deve valutare che tale comunicazione non pregiudichi la procedura di brevettazione o di registrazione e, in caso di dubbio circa le eventuali conseguenze di detta comunicazione, deve informare l'UTT al fine di concordarne le modalità. Qualora l'UTT non si sia espresso decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Autore, l'autorizzazione ad effettuare la comunicazione s'intenderà concessa. Qualora le informazioni relative ai Risultati conseguiti debbano essere rivelate a terzi, esterni al Politecnico, al fine del successivo sfruttamento patrimoniale dei medesimi, l'Autore s'impegna a che i terzi sottoscrivano un impegno di riservatezza sulle informazioni fornitegli, come da modelli di accordi di confidenzialità forniti dall'UTT.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo 6 sono estesi a qualunque soggetto che collabori all'Attività ovvero venga a qualsiasi titolo a conoscenza dei Risultati della Ricerca.

Articolo 7

Comunicazione dei Risultati della Ricerca

1. Non appena conseguito il Risultato, l'Autore deve immediatamente darne comunicazione al responsabile della struttura scientifica a cui afferisce e all'UTT, i quali sono tenuti ad osservare in merito la massima riservatezza, secondo lo schema di lettera di cui all'Allegato A (Disclosure Form).
2. Le comunicazioni di cui al presente articolo 7 presentate dall'Autore all'UTT – che poi provvederà a informare la Commissione – devono essere accompagnate da lettera di trasmissione sottoscritta dal responsabile della struttura scientifica a cui l'Autore

afferisce e devono essere dettagliate e complete di ogni informazione richiesta, affinché la Commissione – anche ai fini della procedura di brevettazione di cui all'articolo 8 – possa prendere ogni decisione in proposito. Ai fini della procedura di cui all'articolo 8 e, in particolare, del computo dei termini ivi previsti, la comunicazione di cui al presente articolo 7 prenderà la data in cui l'Allegato A (Disclosure Form), nella sua versione completa e definitiva, preventivamente sottoposta all'UTT, viene trasmesso all'UTT medesimo tramite protocollo interno.

3. L'Autore è, inoltre, tenuto a comunicare all'UTT se i Risultati sono stati conseguiti con la partecipazione di dipendenti di altre università, enti pubblici di ricerca, IRCCS, altre istituzioni o enti pubblici ovvero imprese, italiane o straniere, o in generale di altri autori, al fine di consentire agli stessi di giungere successivamente a un accordo con il Politecnico in merito alla titolarità e alla gestione dei Risultati conseguiti. Parimenti l'Autore è tenuto a segnalare all'UTT l'eventuale esistenza di soggetti esterni al Politecnico, che abbiano manifestato interesse ad acquisire il Risultato, alle condizioni e ai termini di cui al presente Regolamento.
4. Qualora non effettui la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autore non potrà depositare alcuna domanda di Brevetto o di Registrazione, anche ai sensi degli articoli 8.5 e 8.6, fermo restando il diritto del Politecnico di esercitare l'azione di rivendica di cui all'art. 118 C.P.I. e le altre azioni negoziali (ivi incluse quelle di natura risarcitoria), previste dagli accordi che regolano il rapporto contrattuale con l'Autore.

Articolo 8

Procedura di brevettazione

1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 7, il Presidente della Commissione provvede a convocare la Commissione, la quale esamina la comunicazione dell'Autore, eventualmente consultando anche il responsabile della struttura scientifica a cui il medesimo afferisce. Anche alla luce dei termini stringenti previsti ex lege – e recepiti nel presente Regolamento – per concludere l'*iter* che conduce al deposito della domanda di Brevetto o di Registrazione del Risultato, ciascun organo interessato al procedimento è tenuto ad assolvere nel minor tempo possibile le determinazioni di propria competenza.
2. La Commissione, esaminata la comunicazione dell'Autore di cui all'articolo 7, unitamente all'istruttoria condotta dall'UTT ai sensi dell'articolo 19, delibera se procedere o meno con il deposito della domanda di Brevetto o di Registrazione ovvero con la protezione del Risultato della Ricerca nelle altre forme previste dalla legge. La comunicazione all'Autore da parte della Commissione dell'intenzione di tutelare il Risultato ovvero, al contrario, dell'assenza di interesse a procedere, avviene nel minor tempo possibile, ferme restando le opportune valutazioni e gli approfondimenti che la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, potrà comunque svolgere o far svolgere ai fini della delibera.
3. Nel caso in cui la Commissione decida di procedere con il deposito della domanda di Brevetto o di Registrazione, il primo deposito della domanda dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione di cui all'articolo 7. Detto termine – previa idonea comunicazione all'Autore – potrà essere prorogato di ulteriori 3 (tre) mesi, nel caso in cui la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate, dopo la ricezione della comunicazione di cui all'articolo 7, dagli organi preposti al procedimento che conduce al deposito della domanda di Brevetto o di Registrazione del Risultato. Resta inteso che nel computo dei predetti termini non si terrà conto di eventuali ritardi che non siano imputabili all'UTT, alla Commissione o, più in generale, al Politecnico, quali, a mero titolo esemplificativo, ritardi attribuibili alle attività dei mandatari abilitati, incaricati dello svolgimento delle ricerche di anteriorità, dei

depositi delle domande e di tutte le interlocuzioni con le autorità competenti per la brevettazione o registrazione; mancata collaborazione o inerzia da parte degli Inventori nelle attività agli stessi deputate ai fini del deposito delle domande; mancata collaborazione o inerzia (anche tramite i propri inventori) da parte degli enti contitolari, con il Politecnico, del diritto di depositare le domande di Brevetto o di Registrazione.

4. Con particolare riferimento al caso della mancata collaborazione o inerzia da parte degli enti contitolari, con il Politecnico, di Brevetti o RegISTRAZIONI, resta fermo il diritto del Politecnico di procedere conformemente a quanto previsto all'art. 6.1-bis, C.P.I.
5. Nel caso in cui il Politecnico, entro il termine di cui al comma 3 che precede, non provveda a depositare la domanda di Brevetto o di Registrazione, l'Autore potrà procedere autonomamente a depositare la domanda a proprio nome.
6. L'Autore potrà altresì procedere autonomamente a depositare a proprio nome la domanda di Brevetto o di Registrazione anche nel caso in cui la Commissione, ai sensi dell'articolo 8.2 abbia comunicato all'Autore l'assenza di interesse a procedere con il deposito della domanda di Brevetto o di Registrazione ovvero con la protezione del Risultato della Ricerca nelle altre forme previste dalla legge.
7. Anche ai fini del rispetto dei termini di cui all'articolo 8.3, l'Autore è tenuto a collaborare e a fornire la massima assistenza in ogni fase della brevettazione e della registrazione e del successivo sfruttamento del Risultato della Ricerca; tali obblighi di cooperazione comprendono l'impegno dell'Autore sia a sottoscrivere tutti i documenti, che dovessero rendersi necessari (sia in Italia che all'estero) al fine del conseguimento del Brevetto o della Registrazione, sia a fornire o segnalare alla Commissione tutte le informazioni o i documenti in suo possesso relativi al Risultato conseguito.
8. Gli obblighi di cui al presente articolo permangono in capo all'Autore anche in caso di cessazione del suo rapporto di lavoro con l'Ateneo. A tal fine, l'Autore s'impegna a comunicare al Politecnico ogni variazione che dovesse intervenire nei propri recapiti.
9. Qualora il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 che precede dipenda da fatto imputabile all'Autore, quest'ultimo non avrà alcun diritto di depositare a proprio nome la domanda di Brevetto o di Registrazione ai sensi del comma 5 che precede. Nel caso in cui l'Autore abbia già proceduto in tal senso, dovrà cedere al Politecnico, nel più breve tempo possibile, la domanda di Brevetto o di Registrazione.
10. Tutte le domande di deposito dei Brevetti o delle RegISTRAZIONI, in cui la titolarità dei medesimi faccia capo al Politecnico, saranno sottoscritte dal Rettore, nella sua qualità di legale rappresentante del Politecnico medesimo, ovvero da un soggetto da esso delegato.
11. Il Politecnico, per le procedure di deposito delle domande di Brevetto o di Registrazione di cui è titolare, può avvalersi di mandatarî abilitati, individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità.

Titolo III

Proventi derivanti dallo sfruttamento dei Risultati

Articolo 9

Ripartizione dei proventi

1. I corrispettivi dovuti al Politecnico per lo sfruttamento patrimoniale dei Risultati della Ricerca, le premialità connesse all'attività inventiva posta in essere dagli Autori, nonché ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione dei Risultati, sono determinati dalla Commissione tenendo conto dell'importanza economica del Risultato medesimo e del valore del Brevetto o della Registrazione, nonché dei costi,

- diretti e indiretti, sostenuti o ancora da sostenersi da parte del Politecnico per l'ottenimento e il mantenimento del Brevetto o della Registrazione.
2. In ogni caso, ripianati tutti i costi di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, il residuo dei corrispettivi dovuti al Politecnico medesimo sarà ripartito come segue:
 - (a) quanto al Politecnico, al medesimo spetterà il 50% dei proventi;
 - (b) quanto all'Autore, al medesimo spetterà il 50% dei proventi.
 3. Nel caso in cui vi siano più Autori, la ripartizione fra loro della quota del 50% deve tenere conto dell'importanza del contributo da ciascuno prestato al conseguimento del Risultato. In ogni caso, i co-Autori sono tenuti a comunicare al Politecnico le percentuali spettanti a ciascuno di essi, tramite l'Allegato A (Disclosure Form) che farà fede ai fini della ripartizione.
 4. La quota del 50% destinata al Politecnico sarà suddivisa tra la struttura scientifica, all'interno della quale l'Attività è stata condotta e i Risultati conseguiti, e l'Amministrazione centrale, per il finanziamento di attività volte alla tutela dei Risultati medesimi, in proporzione ai costi dalle stesse sostenuti. Nel caso in cui i costi di cui all'articolo 10 del presente Regolamento siano sostenuti da soggetti terzi (a mero titolo esemplificativo, dai soggetti finanziatori della ricerca) ovvero nei casi in cui non vi siano state spese per la tutela dei Risultati, la ripartizione della quota del 50% destinata al Politecnico sarà suddivisa in parti uguali tra la struttura scientifica alla quale l'Autore afferisce e l'Amministrazione centrale (nella misura del 25% ciascuno).
 5. Nel caso di assenza di interesse da parte del Politecnico a procedere con il deposito della domanda di Brevetto o di Registrazione e di conseguente deposito a proprio nome da parte dell'Autore ai sensi degli articoli 8.5 e 8.6, l'Autore medesimo avrà il diritto di trattenere tutti i proventi ottenuti a seguito dello sfruttamento patrimoniale del Risultato, fermo restando che ogni onere e spesa inerenti all'ottenimento del Brevetto o della Registrazione e al loro mantenimento saranno dal medesimo sostenuti. Nel caso in cui il Politecnico, per qualsivoglia ragione, abbia sostenuto dei costi ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, l'Autore dovrà procedere all'integrale rimborso a favore del Politecnico.
 6. Nel caso di cui al comma 5 che precede, il Politecnico potrà in ogni caso chiedere all'Autore la concessione di una licenza non esclusiva per l'utilizzazione del Risultato a meri di fini di ricerca.

Articolo 10

Spese di brevetto e tasse di mantenimento

1. Il Politecnico, nei casi in cui il Brevetto o la Registrazione siano di sua titolarità, sostiene ogni onere e spesa inerenti all'ottenimento e mantenimento in vigore, avvalendosi sia di fondi in capo all'Amministrazione Centrale sia di fondi in capo alla struttura di appartenenza degli Autori.
2. Qualora, a seguito della riduzione delle possibilità di sfruttamento del Brevetto o della Registrazione, il Politecnico decida di sospendere il pagamento delle tasse per il loro mantenimento in vigore, deve dare in tempo utile comunicazione all'Autore, rendendosi altresì pienamente disponibile alla cessione del Brevetto o della Registrazione all'Autore o ad altro soggetto da questi eventualmente indicato.

Titolo IV

Disposizioni speciali

Articolo 11

Azioni giudiziarie a tutela dei Risultati

1. Il Politecnico è l'unico soggetto legittimato ad attivare le opportune azioni giudiziarie a tutela dei Risultati di titolarità dell'Ateneo, ove tale obbligo non sia stato posto a

carico di terzi (a mero titolo esemplificativo, a carico dei licenziatari) ovvero tale obbligo non venga da costoro osservato.

2. Il Politecnico qualora riceva comunicazione di eventuali attività di terzi in contraffazione del Brevetto o della Registrazione, dovrà attivarsi al fine di intraprendere tutte le iniziative, stragiudiziali e/o giudiziali, volte alla loro miglior tutela.
3. In ogni caso l'Autore è tenuto a prestare la massima assistenza nelle eventuali fasi di giudizio in cui siano in contestazione il Brevetto o la Registrazione, siano esso già concessi o allo stato di domanda.

PARTE III

ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Titolo I

Titolarità degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale

Articolo 12

Diritti dell'Autore

1. All'Autore spetta il diritto di essere, in ogni caso, riconosciuto Autore degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti nell'ambito dell'Attività e di essere quindi riconosciuto titolare dei relativi diritti morali. Conseguentemente, qualsivoglia contratto, convenzione e, in genere, accordo avente ad oggetto gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti dall'Autore deve contenere un'apposita clausola sul diritto morale degli Autori. Detta clausola deve specificare espressamente che nella domanda di Registrazione, come in tutta l'altra documentazione, sia indicata, oltre alla paternità morale, anche l'appartenenza dell'Autore al Politecnico.
2. Nel caso in cui gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale siano conseguiti nel corso delle attività della Ricerca Istituzionale, l'Autore è anche riconosciuto titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale dai medesimi derivanti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2.
3. Tuttavia, ove lo ritenesse opportuno, l'Autore ha la facoltà di cedere tali diritti al Politecnico, il quale, a proprio insindacabile giudizio, può accettare o meno l'offerta di cessione fatta dall'Autore.
4. Qualora l'Autore decida di procedere alla cessione di cui al comma 3 che precede e il Politecnico decida di accettare l'offerta di cessione fatta dall'Autore, le parti, a conclusione della procedura di cui agli articoli 14 e 15 del presente Regolamento, sottoscriveranno idoneo contratto di cessione degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale a favore del Politecnico.
5. Nel caso in cui gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale siano conseguiti attraverso il contributo di più Autori, i diritti da essa derivanti sono attribuiti a tutti i co- Autori sulla base del contributo creativo dato da ciascuno al conseguimento degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, così come dichiarato nell'Allegato A (Disclosure Form). Nel caso in cui i co-Autori nulla dichiarino sul punto, i diritti derivanti dagli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale saranno attribuiti ai co-Autori in parti uguali. Tutti i diritti e gli obblighi che il presente Regolamento riferisce all'Autore sono da riferire a tutti i co-Autori in proporzione alle rispettive quote.
6. Nel caso di Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti nell'ambito della Ricerca Finanziata, qualora il Politecnico decida di non procedere con la Registrazione a suo nome e la struttura di appartenenza dell'Autore non abbia comunicato, ai sensi dell'articolo 15.2, la propria disponibilità a farlo con eventuali costi a totale carico del proprio bilancio, anche l'Autore può segnalare alla Commissione il proprio interesse alla Registrazione a proprio nome, assumendosi ogni spesa e onere.

Articolo 13

Diritti del Politecnico

1. Il Politecnico è titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dagli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti dagli Autori nel corso della Ricerca Finanziata, fatto salvo il diritto morale di coloro che li hanno conseguiti di essere riconosciuti Autori.
2. Fatto salvo il diritto morale di coloro che hanno conseguito i risultati di essere riconosciuti Autori, il Politecnico è, inoltre, titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dagli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti dagli Autori nel corso della Ricerca Istituzionale, qualora abbiano ceduto al Politecnico i propri diritti ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui l'Autore non abbia ceduto al Politecnico i diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento, il Politecnico ha comunque un diritto di prelazione, alle medesime condizioni, nella conclusione di qualsivoglia atto di cessione a terzi da parte dell'Autore del diritto alla Registrazione degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale.
4. Il Politecnico ha il pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere al più corretto sfruttamento patrimoniale degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale di sua titolarità, sia attraverso l'attuazione e lo sfruttamento patrimoniale in proprio sia attraverso il trasferimento o la concessione a terzi dei diritti dai medesimi derivanti, stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, l'ammontare dei relativi corrispettivi, nonché ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale.
5. Le facoltà di cui al comma 4 che precede spettano al Politecnico anche sulle quote delle RegISTRAZIONI degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale ottenute dal Politecnico in collaborazione con altri soggetti.

Titolo II

Procedura di registrazione

Articolo 14

Obblighi di riservatezza e comunicazione

1. All'Autore è fatto obbligo di improntare il proprio comportamento alla massima trasparenza durante l'Attività e con il dovuto scrupolo e rigore nella tutela degli interessi del Politecnico. A tal fine, l'Autore, nell'interesse proprio e in quello del Politecnico, deve osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 6.
2. Nel caso di Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti nell'ambito della Ricerca Finanziata, l'Autore deve adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7.
3. Nel caso di Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti nell'ambito della Ricerca Istituzionale, l'Autore:
 - (a) qualora decida di registrare in proprio, ovvero di tutelare nelle altre forme previste dalla legge, gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti da solo o insieme ad altri Autori, assumendosi ogni spesa e tassa riguardante ciascuna Registrazione e il relativo mantenimento in vigore, è tenuto a dare all'UTT – che poi provvederà a informare la Commissione – preventiva comunicazione di tale intenzione di procedere con la Registrazione, secondo lo schema di lettera di cui all'Allegato B (Comunicazione di registrazione a nome dell'Autore). L'Autore sarà tenuto a dare comunicazione

- scritta all'UTT anche nel caso in cui decida di cedere a terzi la Registrazione, così da consentire al Politecnico di esercitare i diritti di cui all'articolo 13.3;
- (b) qualora decida di procedere alla cessione di cui all'articolo 12.3 del presente Regolamento, l'Autore deve prontamente comunicare all'UTT (che poi provvederà a informare la Commissione), secondo lo schema di lettera di cui all'Allegato A (Disclosure Form), ogni risultato a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di registrazione, nonché, secondo lo schema di lettera di cui all'Allegato C (Offerta di cessione), la propria intenzione di voler cedere al Politecnico i relativi diritti patrimoniali. Contestualmente, l'Autore ne dà avviso anche al responsabile della struttura scientifica a cui afferisce, il quale è tenuto ad osservare in merito la massima riservatezza.

Articolo 15 Procedura di registrazione

1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 14.3 (b), il Presidente della Commissione provvede a convocare la Commissione, la quale esamina la comunicazione dell'Autore, eventualmente consultando anche il responsabile della struttura scientifica a cui il medesimo afferisce. In particolare, la Commissione è tenuta a deliberare circa l'accettazione dell'offerta di cessione, il conseguente esercizio della registrazione e l'assunzione delle relative spese, al massimo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di convocazione.
2. La Commissione, nel caso in cui decida di non procedere con la Registrazione, o di non tutelare, gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, comunica la propria determinazione alla struttura di appartenenza dell'Autore, la quale a sua volta, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della Commissione, potrà manifestare alla Commissione medesima la propria disponibilità di porre a totale o parziale carico del proprio bilancio gli oneri di registrazione e mantenimento.
3. L'Autore è comunque tenuto a collaborare e a fornire la massima assistenza in ogni fase della registrazione e del successivo sfruttamento degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo permangono in capo all'Autore anche in caso di cessazione del suo rapporto di lavoro con l'Ateneo. A tal fine, l'Autore s'impegna a comunicare al Politecnico ogni variazione che dovesse intervenire nei propri recapiti.
5. Tutte le domande di Registrazione degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, in cui la titolarità dei medesimi faccia capo al Politecnico, saranno sottoscritte dal Rettore, nella sua qualità di legale rappresentante del Politecnico medesimo, ovvero da un soggetto da esso delegato.

Titolo III

Proventi derivanti dallo sfruttamento degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale

Articolo 16 Ripartizione dei proventi

1. Il Politecnico, nei casi in cui gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale siano di sua titolarità e qualora i medesimi siano concessi in licenza o siano ceduti è tenuto a corrispondere all'Autore una percentuale del corrispettivo versato al Politecnico dal licenziatario o dal cessionario, che sarà determinata conformemente a quanto previsto dagli articoli 9.2, 9.3 e 9.4 del presente Regolamento.
2. Qualora l'Autore decida di registrare in proprio, ovvero di tutelare nelle altre forme previste dalla legge, gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti da

solo o insieme ad altri Autori, il medesimo avrà il diritto di trattenere tutti i proventi ottenuti a seguito dello sfruttamento patrimoniale degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, fermo restando che ogni onere e spesa inerenti alla Registrazione e al mantenimento saranno dal medesimo sostenuti. Nel caso in cui il Politecnico, per qualsivoglia ragione, abbia sostenuto dei costi ai sensi dell'articolo 17 del presente Regolamento, l'Autore dovrà procedere all'integrale rimborso a favore del Politecnico.

3. Nel caso di cui al comma 2 che precede, il Politecnico potrà in ogni caso chiedere all'Autore la concessione di una licenza non esclusiva per l'utilizzazione degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale a meri di fini di ricerca.

Articolo 17

Spese di deposito e tasse di mantenimento

1. Il Politecnico, nei casi in cui gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale siano di sua titolarità, sostiene ogni onere e spesa inerenti alla Registrazione, al suo mantenimento in vigore e al suo rinnovo, avvalendosi sia di fondi in capo all'Amministrazione Centrale sia di fondi in capo alla struttura di appartenenza degli Autori.
2. Qualora, a seguito della riduzione delle possibilità di sfruttamento degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, il Politecnico decida di sospendere il pagamento delle tasse per il mantenimento in vigore, ovvero di non procedere al rinnovo, deve dare in tempo utile comunicazione all'Autore, rendendosi altresì pienamente disponibile alla cessione della Registrazione all'Autore o ad altro soggetto da questi eventualmente indicato.
3. Nel caso in cui l'Autore non abbia ceduto al Politecnico i diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 12.3 del presente Regolamento, l'Autore medesimo sostiene ogni onere e spesa inerenti alla Registrazione e al suo mantenimento in vigore.

Titolo IV Disposizioni speciali

Articolo 18

Azioni giudiziarie

1. Nei casi in cui gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale siano di titolarità del Politecnico, per le azioni giudiziarie a difesa degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, il Politecnico medesimo e l'Autore devono adempiere a quanto previsto nell'articolo 11 del presente Regolamento.

PARTE IV L'UFFICIO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Articolo 19

Funzioni e attività dell'UTT

1. Al fine di garantire la gestione e le più opportune forme di tutela e valorizzazione dei Risultati e degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale l'Ateneo opera attraverso l'UTT.
2. Le attività che competono all'UTT, ai sensi del presente Regolamento, riguardano principalmente:
 - (a) la tutela dei Risultati e degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, tramite il supporto all'Autore nella:
 - i. verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della protezione delle innovazioni e dello stato della tecnica relativo,

- mediante la consultazione di specifiche banche dati e mediante eventuale consulenza di terzi;
 - ii. valutazione relativa alle potenzialità di utilizzo industriale dei Risultati e degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale;
 - iii. gestione dei rapporti con i professionisti incaricati di predisporre la documentazione necessaria alla protezione;
- (b) la gestione, la valorizzazione e il monitoraggio dei Risultati e degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, tramite:
- i. l'adozione delle strategie più opportune di valorizzazione mediante l'individuazione di soggetti terzi eventualmente interessati allo sfruttamento economico dei Risultati e degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale;
 - ii. l'adozione delle strategie più opportune di supporto all'innalzamento del livello di maturità tecnologica dei Risultati (c.d. *TRL, Technology Readiness Level*) e degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, anche mediante l'attrazione di finanziamenti pubblici e/o privati;
 - iii. la cura dell'istruttoria dell'attività negoziale finalizzata al trasferimento tecnologico dei Risultati e degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale;
 - iv. il supporto tecnico alle strutture del Politecnico in materia di diritto industriale e proprietà intellettuale;
 - v. il monitoraggio degli accordi di trasferimento tecnologico.
3. Al fine di dare pubblicità al conseguimento dei Risultati e degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale e di raccogliere le manifestazioni di interesse dei terzi, per lo sfruttamento economico degli stessi, il Politecnico di Torino si avvale di una piattaforma tecnologica all'uopo individuata. Sono esclusi dalla pubblicazione i Risultati e gli Altri Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale che formano oggetto di rapporti contrattuali con terzi, ovvero per i quali i terzi hanno escluso la pubblicazione.
4. L'UTT, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e funzioni, opera in collaborazione con la Commissione Brevetti e con gli organi di governo nell'ambito delle rispettive aree di competenza.
5. In conformità a quanto previsto dal successivo articolo 21, gli atti negoziali di cui agli articoli 4.2 e 13.4 sono approvati dal Direttore Generale; le spese connesse alla protezione e alla valorizzazione dei Risultati e degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sono approvate dal Dirigente a cui afferisce l'UTT.

PARTE V LA COMMISSIONE BREVETTI

Articolo 20 Composizione

1. Presso il Politecnico è istituita un'apposita Commissione, composta da esperti, scelti sia tra soggetti interni sia tra soggetti esterni all'Ateneo, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale, sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico.
2. La Commissione è composta da 4 (quattro) a 9 (nove) componenti, nominati dal Rettore *pro tempore*; tra essi il Rettore sceglie e nomina il Presidente della Commissione e il Vice Presidente della Commissione, facente le funzioni del Presidente della Commissione in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo.
3. La Commissione è nominata con mandato di 4 (quattro) anni.

Articolo 21

Funzioni della Commissione

1. Ai fini del presente Regolamento e comunque quando è richiesto dal Rettore o dal Consiglio di Amministrazione per decisioni che siano connesse con i Risultati o gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale o, in generale, con le Attività, la Commissione, su delega del Consiglio di Amministrazione, svolge funzioni, di tipo (i) consultivo, (ii) deliberativo.
2. Con riferimento alla funzione consultiva, la Commissione fornisce pareri:
 - (a) vincolanti, sugli atti negoziali di cui agli articoli 4.2 e 13.4 del presente Regolamento. Detti atti sono successivamente sottoposti ad approvazione da parte del Direttore Generale e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ateneo;
 - (b) non vincolanti, sulle sanzioni da corrispondersi da parte del Politecnico agli Autori, nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento;
 - (c) non vincolanti, in merito a criteri, linee guida e procedure in materia di Risultati e Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale.
3. Con riferimento alla funzione deliberativa, la Commissione decide su:
 - (a) deposito e/o estensione dei Brevetti e delle RegISTRAZIONI presentate dagli Autori, a seguito di loro comunicazione;
 - (b) l'acquisizione degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti nell'ambito della Ricerca Istituzionale, sulla base delle proposte di cessione pervenute dagli Autori ai sensi degli articoli 12.3 e 12.4 e 14.3, lett. B), del presente Regolamento;
 - (c) le comunicazioni relative agli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti nell'ambito della Ricerca Istituzionale, quando l'Autore voglia tutelarli in proprio ai sensi degli articoli 12.2 e 14.3, lett. A) del presente Regolamento;
 - (d) mantenimento dei Brevetti e delle RegISTRAZIONI, negli anni successivi al deposito, mediante il monitoraggio effettuato sullo stato di sviluppo dei medesimi.
4. Le attività di cui al comma 3 del presente articolo troveranno di norma attuazione tramite apposito provvedimento di disposizione della spesa a firma del Dirigente a cui afferisce l'UTT, nell'ambito del bilancio di previsione approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
5. Nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione può compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame.
6. Nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione può invitare ai suoi lavori esperti dotati di esperienza su specifiche tematiche, previa assunzione da parte degli stessi di impegni di riservatezza.
7. Per tutte le procedure e gli incarichi previsti dal presente Regolamento in capo alla Commissione, quest'ultima può anche avvalersi di consulenti operanti nell'ambito della proprietà industriale e intellettuale, individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità. La nomina, che vale esclusivamente per l'oggetto in essa specificato, è disposta dal Rettore, che può delegare tale funzione.
8. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Commissione riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione del Politecnico in merito alla protezione e alla valorizzazione dei Risultati e degli Altri Diritti di Proprietà Intellettuale.

Articolo 22

Adunanze della Commissione

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni 6 (sei) mesi ovvero nei casi in cui, per ragioni di particolare importanza o urgenza, il Presidente, a

suo discrezionale giudizio, reputerà opportuno disporre la convocazione. La Commissione può essere convocata anche su richiesta dei suoi componenti ovvero del Consiglio di Amministrazione.

2. Nei casi in cui il Presidente, a suo discrezionale giudizio, reputerà opportuno che la riunione si svolga in teleconferenza, in videoconferenza ovvero mediante consultazione scritta con qualunque mezzo che consenta di averne prova del ricevimento da parte del destinatario, il medesimo potrà optare per dette modalità di svolgimento della riunione, specificando la scelta nell'avviso contenente la convocazione.
3. La convocazione è disposta tramite avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nell'adunanza, da inviare a tutti i componenti della Commissione prima del giorno fissato per la seduta. È facoltà della Commissione disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.
4. Per la validità delle riunioni devono essere presenti almeno 3 (tre) membri della Commissione.
5. La Commissione decide a maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La Commissione può invitare a partecipare alla seduta i soggetti interessati a pratiche di particolare complessità, i quali non possono in ogni caso partecipare alla decisione finale.
6. I componenti della Commissione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie e documenti portati a loro conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
7. Delle decisioni assunte dalla Commissione, con qualunque modalità le medesime siano adottate, deve esserne tenuta evidenza documentale.

PARTE VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Foro competente

1. Tutte le controversie inerenti o connesse al, o derivanti dal presente Regolamento e i rapporti da esso originati, comprese quelle relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e cessazione di effetti, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Articolo 24

Proroga della Commissione in carica

1. Le funzioni previste dal presente Regolamento sono svolte dalla Commissione Brevetti, nominata ai sensi del Regolamento del Politecnico di Torino relativo alla Proprietà Industriale e Intellettuale, emanato con Decreto Rettorale n. 299 del 22 luglio 2007 e in vigore dal 1° ottobre 2007 fino al momento in cui la stessa non venga sostituita da una nuova commissione.

Articolo 25

Emanazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed entra in vigore alla data prevista dal Decreto Rettorale di emanazione.
2. Il presente Regolamento si applica a partire dall'emanazione dello stesso, ad eccezione della disciplina prevista per le Invenzioni, che si applica retroattivamente, a partire dalla data di entrata in vigore della L. 102/2023.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto

stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 26

Pubblicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato *on line*, sul sito Internet dell'Ateneo.

ALLEGATO A

DISCLOSURE FORM

DISCLOSURE FORM

Indirizzo email di riferimento: brevetti.spinoff@polito.it

Attraverso il presente documento gli Autori comunicano all'UTT del Politecnico di Torino il conseguimento di risultati inventivi/creativi, secondo le disposizioni del Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale del Politecnico di Torino.

La presentazione di questo documento dà avvio al percorso tramite il quale l'Ateneo, con il supporto degli Autori e dell'UTT, delinea ed implementerà in maniera coordinata la strategia per il trasferimento alla collettività dei risultati dell'Attività, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico dell'Ateneo. Tale processo di trasferimento tecnologico potrà svilupparsi attraverso diverse modalità, quali, ad esempio, la licenza o la cessione dei Risultati e degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale a soggetti esterni all'Ateneo oppure attraverso la creazione di una società spin-off del Politecnico di Torino.

RICHIESTA DI BREVETTAZIONE/REGISTRAZIONE

Lo/Gli Autore/Autori, ai sensi del Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale del Politecnico di Torino, dichiara/dichiarano quanto segue:

1 - ANAGRAFICA

GENERALITÀ DEL PROPONENTE	
NOME E COGNOME:	
DIPARTIMENTO/CENTRO:	
TITOLO/QUALITÀ:	
TELEFONO:	
CELLULARE:	
E-MAIL:	

TITOLO INNOVAZIONE

inteso come invenzione, modello di utilità; disegno e modello; topografia dei prodotti a semiconduttori; segreto commerciale; nuova varietà vegetale; programma per elaboratore; banca dati; opera del disegno industriale; marchio o altro diritto di proprietà intellettuale

TRACK CODE INTERNO

a cura dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico del Politecnico di Torino

ATTIVITÀ DI PROVENIENZA DELL'INNOVAZIONE

Indicare se si tratta di attività di **RICERCA ISTITUZIONALE, RICERCA FINANZIATA** nell'ambito di progetti o contratti di ricerca. Se finanziata indicare i riferimenti:

CONTRATTO DI RIFERIMENTO

Indicare i riferimenti della ricerca se **FINANZIATA**

2 - TITOLARITA' DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE / INDUSTRIALE

SOGGETTI CO-AUTORI DELL'INNOVAZIONE E RELATIVE QUOTE DEI CONTRIBUTI INVENTIVI/CREATIVI				
INVENTIVI/CREATIVI (SI RICORDA CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI INVENTIVI/CREATIVI DEVE DARE 100%)				
PERSONALE D'ATENEO				
Indicare la relativa posizione giuridica del personale d'Ateneo e la percentuale del contributo inventivo/creativo prestato - es. Mario Rossi, Professore Associato, DENERG, 70%:				
	Nome e Cognome	Ruolo	Dipartimento	Percentuale inventiva/creativa
	<i>(come da Carta di Identità)</i>	<i>(al momento dell'innovazione)</i>	<i>(al momento dell'innovazione)</i>	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

PERSONALE ESTERNO			
Indicare la posizione giuridica rivestita dai soggetti esterni presso i propri datori di lavoro e la percentuale del contributo inventivo/creativo prestato - es. Franco Bianchi, Nome Srl, 30%:			
	Nome e Cognome	Organizzazione	Percentuale inventiva/creativa
	<i>(come da Carta di Identità)</i>	<i>(al momento dell'innovazione)</i>	
1.			
2.			
3.			
4.			

CO-TITOLARITÀ	
a cura dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico del Politecnico di Torino, previa comunicazione fornita dagli Autori (indicare eventuali aziende, enti pubblici o privati con cui si è svolta l'attività inventiva/creativa, riportandone in percentuale la ripartizione della titolarità sulla base dei soggetti coinvolti)	
	Ente / azienda / Nome e Cognome del privato cittadino
1.	Politecnico di Torino
2.	
3.	

3 - DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE PROPOSTA

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INNOVAZIONE

(Descrizione di sintesi dell'innovazione – Max 400 caratteri spazi compresi)

PROBLEMA DI RIFERIMENTO

Descrivere il problema che l'innovazione risolve

Descrivere come il problema è risolto da altre tecnologie già presenti sul mercato, anche se molto differenti dalla tecnologia oggetto della presente domanda

Descrivere i diversi vantaggi che la tecnologia proposta apporta rispetto alle soluzioni che intendono risolvere il medesimo problema

differenze TECNICHE

vantaggi SULLA PRESTAZIONE

vantaggi ECONOMICI

TIPO DI TROVATO DA PROTEGGERE

È possibile selezionare più di una casella nel caso l'innovazione comprenda più caratteristiche. In Appendice #1 è presente una descrizione dettagliata delle diverse tipologie di trovato (potrebbe essere necessario compilare alcuni campi integrativi nel caso si voglia e si possa proteggere il software. Vedere la sezione "Modulo registrazione software" ed eventualmente fare riferimento al personale dell'ufficio RIMIN - VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA per ulteriori informazioni).

Prodotto o dispositivo

Sistema

Metodo o processo

Algoritmo con effetti tecnici (*computer implemented invention*)

Software

Design

Altro (specificare)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Limitare la descrizione a 5 pagine (esclusi i disegni). È possibile allegare ogni documento ritenuto utile ai fini della descrizione della innovazione anche in previsione della scrittura del brevetto (bozze e/o articoli, calcoli, dimostrazioni, simulazioni, ecc.)

Descrizione tecnica dell'innovazione

Schemi, diagrammi e disegni esplicativi

Esempi realizzativi: descrizione dei test effettuati su applicazioni specifiche, dati sperimentali, validazioni

STATO DI AVANZAMENTO DELL'INNOVAZIONE

Indicare lo stadio di sviluppo attuale tramite codifica TRL -Technology Readiness Level. In Appendice #2 del presente documento si trova un approfondimento sul Technology Readiness Level per diverse tipologie di tecnologia (settore dispositivi medici e farmacologia, settore software).

	TRL	DESCRIZIONE
<input type="checkbox"/>	1	Principi di base osservati
<input type="checkbox"/>	2	Concetto della tecnologia formulato
<input type="checkbox"/>	3	Prova sperimentale del concetto
<input type="checkbox"/>	4	Validazione della tecnologia in laboratorio
<input type="checkbox"/>	5	Validazione della tecnologia nell' ambiente rilevante
<input type="checkbox"/>	6	Dimostrazione della tecnologia nell' ambiente rilevante
<input type="checkbox"/>	7	Dimostrazione del sistema prototipale nell'ambiente rilevante
<input type="checkbox"/>	8	Sistema completo e qualificato
<input type="checkbox"/>	9	Prova del sistema finito nell'ambiente operativo

ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA DEFINIZIONE DEL TRL

Elencare e descrivere brevemente

- riepilogo delle attività sperimentali svolte
- attività di validazione della tecnologia eseguite
- eventuali prototipi costruiti

4 – PIANO DI SVILUPPO E SFRUTTAMENTO DELLA TECNOLOGIA

SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE	
Indicare le attività di sviluppo TECNICO della tecnologia/prodotto previste nei successivi 12-18 mesi	
Qualora prevedibile indicare una relativa stima dei costi di prototipazione della tecnologia/prodotto in oggetto, dei fondi attualmente destinati al progetto e specificare la strategia di reperimento di ulteriori fondi qualora necessari	
Indicare se sono previste fasi di certificazione e/o prove di valutazione, con relativi costi eventuali	

IPOTESI PRINCIPALI DI SFRUTTAMENTO	
<input type="checkbox"/> Creazione di Spin-off	<input type="checkbox"/> Licenza o cessione diritti di proprietà industriale e intellettuale
CONTATTI IN CORSO CON AZIENDE O ENTI PUBBLICI/PRIVATI PER IL FUTURO SFRUTTAMENTO DELL'INNOVAZIONE (indicare, inoltre, eventuali impegni di segretezza sottoscritti da terzi o ulteriori accordi relativi alla proprietà industriale e intellettuale sottoscritti)	
SFRUTTAMENTO CON AZIENDA/ENTE CONTITOLARE (SE PRESENTE)	
<input type="checkbox"/> l'azienda/ente è interessata a finanziare lo sviluppo <input type="checkbox"/> l'azienda/ente è interessata a ottenere una licenza dei diritti di proprietà intellettuale e intellettuale conseguiti	

MERCATO DI RIFERIMENTO

AREE DI APPLICAZIONE

Indicare gli ambiti e i settori in cui l'innovazione può essere utilizzata.

CLIENTI

Indicare a chi è rivolta l'innovazione proposta, evidenziando sia l'utilizzatore finale sia le aziende che potrebbero produrre/commercializzare la tecnologia proposta indicando nomi precisi di realtà industriali.

PAESI

Indicare il mercato geografico di interesse, ossia l'elenco dei Paesi nei quali, eventualmente, si ritiene importante estendere la protezione della tecnologia.

CONCORRENZA

Indicare eventuali realtà industriali che potrebbero possedere competenze adeguate all'ottenimento di risultati analoghi date le tipologie di prodotti che forniscono o il loro settore industriale di riferimento.

5 - STATO DELL'ARTE E ANTERIORITÀ BREVETTUALE

<p>STATO DELL'ARTE Indicare i risultati delle ricerche di anteriorità: eventuali brevetti, registrazioni e pubblicazioni nel campo dell'innovazione e degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale:</p>		
<p>ANTERIORITÀ BREVETTUALE O DELLE REGISTRAZIONI Ricerca sul sito web www.orbit.com¹ oppure https://patents.google.com/ oppure www.espacenet.com oppure https://www.euipo.europa.eu/it, evidenziando la differenza rispetto all'innovazione conseguita compilando la tabella seguente ¹ Risorsa in abbonamento disponibile per gli interni del Politecnico di Torino</p>		
Tecnologia/creazione esistente (riferimento brevetto)	Breve descrizione	Differenze rispetto alla innovazione proposta

<p>PUBBLICAZIONI NOTE</p>		
Pubblicazione (autori, titolo, riferimento bibliografico)	Breve descrizione	Differenze rispetto all'innovazione proposta

<p>ULTERIORE MATERIALE PUBBLICATO (ANALOGICO E DIGITALE) Indicare ulteriori riferimenti a materiale già reso pubblico tramite siti web, video/presentazioni online e accessibili al pubblico, o tramite pubblicazioni di interviste, <i>proceeding</i> di conferenze, <i>tesi</i> di laurea e dottorato, ecc.</p>	
Riferimento (e/o link)	Breve descrizione contenuto divulgato

6 – ALLEGATI - FIRME

ALLA PRESENTE DISCLOSURE FORM VENGONO ALLEGATI

LETTERE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO DEI SEGUENTI DIPARTIMENTI

LE SEGUENTI **PROPOSTE DI CESSIONE** (INDICARE CEDENTE E TIPO DI DIRITTO CEDUTO: DIRITTI PATRIMONIALI SU DIRITTO D'AUTORE, INNOVAZIONE, SOFTWARE, ECC. DA COMPILARE PER OGNI DIRITTO CEDUTO)

EVENTUALI **PRESENTAZIONI A CONVEGNI E PUBBLICAZIONI** EFFETTUATE DAL/DAGLI INVENTORI/AUTORI NEL CAMPO DELL'INNOVAZIONE (COMPRESI TESI DI LAUREA E DI DOTTORATO ANCHE SE NON PRODOTTE DAI PROPONENTI MA DA STUDENTI COLLABORATORI):

EVENTUALI **ALTRI DOCUMENTI UTILI** ALLA COMPrensIONE DELL'INNOVAZIONE.

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO DI AVERE MANTENUTO, E SI IMPEGNANO A MANTENERE, ASSOLUTA RISERVATEZZA IN MERITO AL PROGREDIRE DELLE RICERCHE E ALL'OGGETTO DELL'INNOVAZIONE, PER LA QUALE SI CHIEDE TUTELA, AL FINE DI PRESERVARE I NECESSARI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE PER POTER OTTENERE UN/UNA VALIDO/VALIDA BREVETTO/REGISTRAZIONE, FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI PUBBLICARE/DIVULGARE I RELATIVI DATI IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA DATA DI DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO/REGISTRAZIONE PREVIA DECISIONE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE BREVETTI.

TRATTAMENTO DATI

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR), REGOLAMENTO UE N. 2016/679, NELL'AMBITO DELLE FINALITÀ DI CUI ALLA PRESENTE RICHIESTA

DATA di consegna della Disclosure Form

Firma Proponente

Firma Inventori/Autori del Politecnico di Torino

Per presa visione del/degli RGD dei dipartimenti coinvolti

ALLEGATO B

COMUNICAZIONE DI REGISTRAZIONE A NOME DELL'AUTORE
ai sensi dell'articolo 14.3, lett. a)

Lo/Gli Autore/Autori, ai sensi dell'articolo 14.3, lett. (a), del Regolamento relativo alla Proprietà Industriale e Intellettuale del Politecnico di Torino, dichiara/dichiarano che l'opera indicata nel prosieguo è stata conseguita nell'ambito della Ricerca Istituzionale (come definita all'Articolo 1 del Regolamento relativo alla Proprietà Industriale e Intellettuale del Politecnico di Torino e come dal medesimo disciplinata) e che, pertanto, lo/gli Autore//Autori procederà/procederanno a registrare in proprio, o comunque tutelare nelle altre forme previste dalla legge, l'opera conseguita, assumendosi ogni spesa e tassa per il deposito e il relativo mantenimento in vigore.

GENERALITÀ AUTORE/AUTORI:	
• NOME E COGNOME:	_____
• DIPARTIMENTO/CENTRO:	_____
• TITOLO/QUALITÀ:	_____
• TEL:	_____
• FAX:	_____
• E-MAIL:	_____

TITOLO OPERA:

DATA

FIRMA AUTORE/AUTORI

DATA

FIRMA INVENTORE/AUTORE/INVENTORI/AUTORI

ALLEGATO C

OFFERTA DI CESSIONE

Politecnico di Torino
All'attenzione dell'Ufficio del Trasferimento Tecnologico
e della Commissione Brevetti

Oggetto: Proposta irrevocabile di cessione di Risultati o Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale

Il sottoscritto Prof./Dott./Ing., nato a, il....., C.F., residente a, in Via, n., inquadrato presso il Politecnico di Torino in qualità di, Dipartimento di (di seguito denominato "**Cedente**").

PREMESSO CHE

- il Cedente, da solo/congiuntamente ad altri autori, ha svolto una ricerca che ha portato al conseguimento di un'opera/innovazione dal titolo "....." (di seguito denominata "**Opera**");
- in data, il Cedente ha presentato la *Disclosure Form* (di cui all'Allegato A al Regolamento del Politecnico di Torino relativo alla proprietà industriale e intellettuale) relativa all'Opera;
- la quota di titolarità dei diritti morali spettante al Cedente sull'Opera è pari a%, mentre la quota di titolarità dei diritti patrimoniali è pari al ...% .

Tutto ciò premesso:

1. Il Cedente propone di cedere al Politecnico di Torino, C.F. 00518460019, rappresentato dal Rettore *pro tempore*, Prof. Stefano Corgnati, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24 (di seguito denominato "**Cessionario**" o "**Politecnico**"), la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti derivanti dall'Opera alle condizioni di seguito riportate.
2. La cessione di cui all'articolo che precede comprende tutti i diritti, compresi quelli di deposito, di priorità e di estensione all'estero delle domande di registrazione/delle registrazioni dell'Opera e gli obblighi che ne derivano e senza alcuna restrizione, fatti salvi i diritti morali in capo al Cedente e agli altri autori ai sensi delle leggi vigenti.
2. Il Cedente si impegna a mantenere ferma la proposta oggetto della presente offerta di cessione (di seguito denominata "**Proposta**") fino a che la Commissione Brevetti non si sarà pronunciata su di essa e per i 2 (due) mesi successivi alla data della delibera della Commissione medesima.
3. Il Politecnico si impegna a comunicare tempestivamente al Cedente la data di deliberazione della Commissione.
4. Il contratto di cessione sarà perfezionato e la cessione dell'Opera sarà efficace al momento del ricevimento, da parte del Cedente, dell'accettazione della presente Proposta da parte del Cessionario. Quest'ultimo, ove decida di accettare la Proposta,

dovrà far pervenire al Cedente l'accettazione, a mezzo PEC all'indirizzo
Ovvero a mezzo raccomandata R/R, all'indirizzo

5. Ove l'accettazione non giunga all'indirizzo del Cedente entro il termine di cui all'art. 3 che precede, la Proposta perderà efficacia.
6. Il Cedente dichiara di non aver in alcun modo divulgato informazioni relative all'Opera che possano pregiudicarne la registrazione o, comunque, la tutela nelle altre forme previste dalla legge.
7. Il Cedente dichiara altresì di non avere ceduto, o disposto in altro modo dei, diritti a sé spettanti sull'Opera e si impegna a non cederli a terzi, se non dopo aver ricevuto comunicazione della decisione della Commissione Brevetti, che deliberi la non accettazione della presente Proposta.
8. Il Cessionario, a proprio insindacabile giudizio, avrà il pieno e incondizionato diritto di depositare domande di registrazione in Italia o all'estero ovvero di tutelare l'Opera nelle altre forme previste dalla legge attraverso le modalità che riterrà più opportune.
9. Il Cedente presterà al Cessionario la massima collaborazione e assistenza, compiendo attività, sottoscrivendo, perfezionando o rilasciando qualsivoglia atto o documento che possa essere necessario o comunque idoneo a garantire la piena titolarità dell'Opera in capo al Cessionario.
10. Il Cessionario avrà il diritto di decidere, a proprio insindacabile giudizio, circa il mantenimento in vita della registrazione ovvero sulla tutela legale dell'Opera in caso di contestazione (anche di validità) ovvero in caso di violazione della medesima. Ove richiesto dal Cessionario, il Cedente presterà la massima collaborazione e assistenza in ogni procedimento, sia di natura giudiziaria sia amministrativa, nel quale l'Opera sia coinvolta.
11. Il Cessionario si occuperà, direttamente o tramite i propri aventi causa, di incaricare i consulenti ritenuti più idonei per la gestione di tutte le pratiche relative alla registrazione o, in generale, per la tutela dell'Opera nelle altre forme previste dalla legge, e ne sosterrà (direttamente o tramite i suddetti soggetti) tutte le spese relative, ivi compresi a mero titolo esemplificativo: il compenso per i consulenti incaricati, le spese di deposito della registrazione dell'Opera in Italia e all'estero, gli oneri di mantenimento della registrazione, le spese per ogni eventuale ulteriore forma di tutela dell'Opera.
12. Il Cessionario potrà sfruttare l'Opera attraverso la cessione della stessa o la concessione di licenze a terzi. Il Cedente si impegna a informare il Cessionario dell'esistenza di eventuali soggetti terzi interessati alla cessione o alla concessione di licenze per l'uso dell'Opera.
13. La quota dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'Opera, dalla concessione di licenze sulla stessa o dagli altri eventuali atti di disposizione, destinata al Cedente sarà determinata conformemente a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del Regolamento del Politecnico di Torino relativo alla proprietà industriale ed intellettuale.
14. La quota di proventi di cui all'articolo che precede dovrà essere corrisposta dal Cessionario al Cedente una volta che il Cessionario medesimo avrà incassato i corrispettivi derivanti dallo sfruttamento dell'Opera, dalla concessione di licenze sulla stessa o dagli altri eventuali atti di disposizione.
15. Il Cedente e il Cessionario si impegnano a mantenere segrete le informazioni confidenziali tra essi scambiate, in particolare ogni informazione, dato, conoscenza, trovato, brevettabile o non brevettabile, *know-how* e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, aziendale, economica, commerciale o amministrativa di titolarità di una delle parti, (i) che sia segreta, trattata come tale dal detentore e avente valore economico e (ii) che venga comunicata all'altra parte in forma orale, scritta, grafica oppure su supporto magnetico o elettronico o in qualsiasi altra forma, in relazione all'Opera e al

contratto di cessione (di seguito denominate "**Informazioni Confidenziali**"). Ciascuna parte farà sì che il proprio personale e/o le persone che a qualunque titolo siano ad essa legate mantengano riservate le Informazioni Confidenziali.

Le parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate Informazioni Confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova scritta che:

(e) al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente, senza che la parte che le ha ricevute abbia violato il presente articolo;

(f) la divulgazione delle stesse sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto dalla parte che le ha comunicate.

Nel caso in cui, per la corretta esecuzione del contratto di cessione, un terzo debba venire a conoscenza delle Informazioni Confidenziali, la parte che ne permette la conoscenza

(i) si impegna a far preventivamente assumere al terzo un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente articolo e (ii) sarà responsabile dell'eventuale inottemperanza da parte del terzo rispetto al suo contenuto.

16. Ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di cessione sarà definita amichevolmente tra le parti. Ove non sia possibile raggiungere un accordo tra le parti, il Foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia inerente il presente contratto sarà quello di Torino.

17. Le parti si danno reciprocamente atto che effettueranno ogni trattamento dei dati personali di cui dovessero venire a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto di cessione (compresi quelli delle persone fisiche appartenenti alla propria organizzazione e alle altre organizzazioni coinvolte), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, in particolare il Reg. (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), le cui disposizioni, comprese quelle relative alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati, dichiarano di conoscere, nonché Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13 giugno 2004. A tale riguardo, le parti dichiarano di aver ricevuto ogni eventuale autorizzazione e/o consenso necessari dai soggetti interessati, impegnandosi vicendevolmente a tenere indenne la controparte da ogni eventuale richiesta, pretesa o contestazione che dovesse essere rivolta dagli interessati riguardante la non conformità dei trattamenti posti in essere.

18. Eventuali modifiche o integrazioni al contratto di cessione non saranno valide, ove non siano state concordate per iscritto. Qualora una qualsiasi parte del contratto fosse dichiarata invalida, tale dichiarazione non inficerà la validità di tutti gli altri punti del contratto.

19. Il contratto di cessione sostituirà qualsiasi accordo, orale o scritto, intervenuto tra le parti e avente il medesimo oggetto.

20. Per le comunicazioni tra le Parti si farà riferimento ai seguenti recapiti:

Il Cessionario:

Politecnico di Torino

Corso Duca degli Abruzzi,24 - 10129 Torino

Il Cedente:

.....

Qualora il Politecnico sia d'accordo con il contenuto della presente Proposta, vi preghiamo di trascriverla integralmente sulla Vostra carta intestata e di restituircene una copia debitamente sottoscritta in segno di Vostra accettazione al seguente indirizzo pec:
..... (in alternativa, a mezzo raccomandata R/R all'indirizzo

.....)

Torino il

Il CEDENTE

.....